CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 224 (Codice penale militare di guerra)

Requisizioni, prestazioni o contribuzioni arbitrarie o eccessive

Il militare, che, nel territorio dello Stato o in paese nemico, senza autorizzazione o senza necessita', o violando le norme stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali, impone requisizioni o prestazioni, o leva contribuzioni di guerra, avvero eccede nella esecuzione dell'incarico ricevuto, e' punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

Se il fatto e' commesso a fine di lucro, ovvero con violenza o minaccia, la pena e' della reclusione non inferiore a cinque anni.

Se con la violenza o la minaccia concorre il fine di lucro, la pena e' della morte con degradazione.

Versione in vigore dal 21 maggio 1941, non più in vigore dal 25 ottobre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Terzo — Dei reati militari, in particolare
Titolo	Quarto — Dei reati contro le leggi e gli usi della guerra
Capo	VI — Dei reati concernenti le requisizioni, contribuzioni e prestazioni militari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-224-requisizioni-prestazioni-o-contribuzioni-arbitrarie-o-eccessive/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it